

TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO

R.G.N. 11398/2021 UDIENZA 7.7.2022 G.I. DOTT.SSA PASQUALINA GAUDIANO

NOTE DI UDIENZA

nell'interesse delle sig.re **CATELLO ROBERTA**, nata a Napoli il 16.12.1962, residente a Napoli via Ferdinando Russo n. 29, C.F. CTRLRT62T56F839P, **DELLE DONNE DONATELLA**, nata a Napoli il 2.1.1963, residente a Napoli via Alessandro Manzoni n. 157, C.F. DLLDTL63A42F839W, **DI LAURO SABRINA**, nata a Napoli il 6.2.1971, residente a Napoli Corso Amedeo di Savoia n. 236, C.F. DLRSRN71B46F839U, **MIANO GILDA MARIA**, nata a Napoli il 25.11.1970, residente a Bacoli (NA) viale Vanvitelli n. 49, C.F. MNIGDM70S65F839P, **SANTOMAURO SANDRA**, nata a Cercola il 5.7.1965 residente a Napoli, via Salvator Rosa n.327 C.F. SNTSDR65L45C495Z, **SCALA MARIA CRISTINA**, nata a Napoli il 30.12.1971, residente a Napoli, via Cintia n. 36, C.F. SCLMCR71T70F839K, **STRAMACCHIA SABINA** nata a Napoli il 16.9.1971, residente a Napoli 2^a Traversa Bernardino Martirano n. 5 is.8, C.F. STRSBN71P56F839D, rappresentate e difese, come in atti, dall'Avv. Anna Polito, C.F. PLTNNA58H61F839X p.e.c. annapolito@avvocatinapoli.legalmail.it e dall'Avv. Leonardo Sagnibene C.F. SGNLRD75M01F838S p.e.c. leonardosagnibene@avvocatinapoli.legalmail.it, ed elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo in Napoli al Vico Pallonetto a Santa Chiara n. 11 tel. e fax 0810125779

CONTRO

- il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via dei Diaz n. 11 (C.F. 80185250588);
- l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, ope legis, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Diaz n. 11 (C.F. 80039860632).

1.1. Nel richiamare espressamente tutto quanto già dedotto, in fatto ed in diritto,



nell'atto introduttivo del presente giudizio, e, nel ribadire espressamente tutti i motivi di fondatezza del ricorso, si ritiene opportuno replicare alla Memoria di costituzione e risposta del M.I. e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato con la memoria per la prima ha ribadito preliminarmente *"...la scrivente Amministrazione, se, dunque, questo è il quadro fattuale e processuale del contenzioso de quo, eccepisce un palese difetto di giurisdizione del Tribunale adito a favore del Giudice Amministrativo nella veste del giudice dell'ottemperanza, ovverosia la supposta violazione del dictum giudiziale deve essere giudicata dal medesimo plesso giurisdizionale Amministrativo che ha valutato i fatti oggetto di causa e dai quali i docenti ricorrenti fanno discendere il proprio diritto"*.

Orbene va ribadito che oggetto della domanda è il vantato diritto di accedere all'incarico dirigenziale, con precedenza rispetto ai candidati che seguono i ricorrenti con un punteggio più basso in graduatoria e ciò in virtù dell'effetto ripristinatorio della sentenza di annullamento del giudice amministrativo

Infatti con il ricorso introduttivo del giudizio le ricorrenti non hanno contestato atti organizzativi né la mancata assunzione *"rispetto a qualsivoglia altra immissione ruolo sia da contratto, sia da contenziosi pendenti che da graduatorie"* ma la mancata assunzione *"ora per allora"* in violazione del loro diritto all'assunzione riconosciuto dal G.A. con sentenza passata in giudicato.

A ben vedere, dunque, non viene qui in rilievo l'impugnazione di un atto amministrativo di carattere generale, volto a definire le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi, bensì un'attività dell'Amministrazione posta in essere con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, incidente in via diretta sulla posizione soggettiva delle ricorrenti e su loro il diritto all'assegnazione dell'incarico di dirigente scolastico con secondo il ripristinato ordine in graduatoria.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha unanimemente statuito che: *"va declinata la giurisdizione richiamando l'orientamento – condiviso sia dalle Sezioni*



Unite della Corte di Cassazione (cfr., tra le tante, le sentenze 10 novembre 2010, n.22805, 16 giugno 2010, n.14496; 3 aprile 2010, n.10510), sia all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. Ad. plen. 4 luglio 2011, n. 11) – secondo cui le controversie concernenti la collocazione degli insegnanti della graduatorie (permanenti o ad esaurimento) per l'assegnazione degli incarichi di insegnamento rientrano nella giurisdizione ordinaria. A tale convergenza di posizioni giurisprudenziali si è giunti considerando la situazione giuridica protetta, la natura dell'attività esercitata dall'amministrazione e l'assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto. Si è, in particolare, evidenziato che si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi, pertanto, esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale. Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito della già avvenuta instaurazione del rapporto di pubblico impiego; dall'altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo. Con riguardo alla natura dell'attività esercitata e alla posizione soggettiva attiva azionata, si è evidenziato che gli atti che vengono in considerazione non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione". Consiglio di Stato Sez. 3^a sentenza n. 3415 dell'8.7.2015.

Sul punto la Suprema Corte di Cassazione Sez. Unite con l'ordinanza n. 2722 del 5.2.2018: "Nella fattispecie in esame i ricorrenti non deducono censure in relazione agli atti di macro-organizzazione presupposti, ma, anzi, al contrario hanno affermato che i D.M. applicabili non contenevano alcuna disposizione che prevedesse l'inserimento negli elenchi dei docenti abilitati in coda, rispetto ai docenti già inclusi, e non a pettine. Vengono, invece, in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro



privato, a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Per le considerazioni che precedono va affermata la giurisdizione del giudice ordinario".

Da tutto quanto detto appare evidente che l'eccezione sollevata dall'Avvocatura deve essere respinta attesa, nella fattispecie la sicura giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro qui adito.

1.2. Sotto diverso aspetto l'avvocatura eccepisce l'insussistenza del diritto all'assunzione citando a fondamento della tesi un precedente del T.A.R. Lazio Roma n. 7029 del 14.9.2005 secondo cui laddove a seguito dell'espletamento di una procedura concorsuale *"ben può la p.a., laddove sopravvengano ... circostanze preclusive di natura normativa, organizzativa o anche solo finanziaria, paralizzare, o se del caso, annullare la procedura stessa, salvo l'ovvio controllo sulla congruità e la correttezza delle scelte in concreto operate"*.

Appare evidente che i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa sopra citata non sono in alcun modo applicabili al caso in esame laddove l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania non ha né sospeso né annullato la procedura ma anzi ha proceduto ad effettuare le assunzioni, scorrendo la graduatoria con il decreto prot. 9113 del 27.8.2015.

Le ricorrenti, pertanto non fanno valere il diritto all'assunzione rispetto ad una procedura sospesa o annullata ma il diritto all'assunzione nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria tramite la valorizzazione del loro punteggio e della loro posizione così come conseguita a seguito della ripubblicazione della stessa.

Inoltre l'Avvocatura per negare il diritto delle ricorrenti all'assunzione sostiene che le stesse, in quanto ricomprese tra i candidati idonei delle procedura concorsuale, ricoprirebbero una posizione di interesse legittimo e non già di diritto soggettivo.

Orbene l'Avvocatura non tiene in alcun debito conto la previsione dell'art. 17, comma 1-bis, D.L. 12.9.2013, n. 104, convertito nella L. 8.11.2013, n. 128, che ha provveduto alla trasformazione della graduatoria di merito del concorso in una graduatoria ad esaurimento, con la conseguente inesistenza, nella detta procedura, di candidati



“*idonei*” essendo tutti i candidati vincitori da immettere in ruolo a seguito dello scorrimento della graduatoria medesima, così come integrata con l’inserimento dei nominativi delle ricorrenti.

1.3. Va ancora rilevato che il reinserimento del nominativo delle ricorrenti nella graduatoria concorsuale, (decreto prot. 12263 del 1.4.2021), l’Amministrazione scolastica ha proceduto a dare attuazione agli “*effetti demolitori*” conseguenti alla statuizione del Consiglio di Stato e più precisamente agli effetti derivanti dall’annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso e dalla necessità di operare una valutazione dei titoli con l’attribuzione del punteggio per il posizionamento in graduatoria delle stesse.

Peraltro la pubblicazione della graduatoria rappresentando la conseguenza del momento “*demolitorio*” dell’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato necessitava di una ulteriore attività amministrativa volta a realizzare gli “*effetti ripristinatori e conformativi*” del giudicato, infatti l’effetto ripristinatorio delle sentenze di annullamento, com’è noto, implica la cancellazione, nei limiti del possibile, delle modificazioni della realtà giuridica e di fatto realizzatesi per effetto dell’atto annullato ossia l’adeguamento dello stato di fatto e di diritto alla situazione giuridica prodotta dalla sentenza.

Infatti con l’emissione del successivo decreto prot. 21159 del 9.6.2021 – in risposta all’atto di diffida e messa in mora proposto dal reclamante – l’Ufficio Scolastico convenuto, considerando “*consolidate*” le posizioni dei dirigenti assunti nelle more della definizione del giudizio amministrativo, precisava che avrebbe immesso in ruolo gli aventi diritto solo in presenza di “*posti vacanti e disponibili*”.

Con tale provvedimento l’Ufficio ha inciso sulla posizione soggettiva riconosciuta alle ricorrenti dalla sentenza, decidendo di non provvedere alla dovuta immissione delle stesse “*ora per allora*”, in assenza di una qualunque specificazione in ordine al numero dei posti che sarebbero stati coperti per l’anno scolastico 2021/2022, violando il loro diritto all’assunzione.

Sul punto per un caso identico a quello qui in trattazione, ancorché in sede cautelare il Tribunale di Nola Sez. Lavoro con l’ordinanza n. 5601 del 22.2.2022 ha precisato



che “ E’ ... pacifico che altri candidati con un punteggio inferiore a quello del ricorrente venivano immessi in ruolo precedentemente alla sentenza del Consiglio di Stato richiamata. **Orbene, la difesa del Ministero resistente secondo cui l’assunzione del reclamante potrà essere disposta solo se e quando sussisteranno posti vacanti e disponibili, a parere del Collegio, non può essere condivisa, così come non può essere condivisa la considerazione secondo cui le posizioni medio tempore acquisite e consolidate dagli altri candidati già immessi in ruolo non possono essere cancellate e vanificate.** Vanno, infatti, richiamate le ragioni già esposte dalla Suprema Corte in plurime decisioni (v. in particolare Cass. 25 giugno 2019, n. 17002; Cass. 7 maggio 2019, n. 11951) con le quali si è affermato che «nell’impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto di lavoro si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall’art. 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001 o, per le qualifiche meno elevate, nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato art. 35, comma 1, lett. b) e degli artt. 23 e seguenti del d.P.R. n. 487/1994, la mancanza o l’illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto, pertanto, da nullità, che l’amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio comportamento al rispetto delle norme inderogabili di legge, può fare unilateralmente valere, perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l’esecuzione del contratto nei casi in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici». Tale principio di diritto è stato affermato in continuità con un orientamento già espresso dalla Suprema Corte, la quale da tempo ha evidenziato che l’atto con il quale l’amministrazione revoca un’assunzione o un incarico a seguito dell’annullamento della procedura concorsuale o dell’inosservanza dell’ordine di graduatoria «equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l’assenza di un vincolo contrattuale» (Cass. nn. 8328/2010, 19626/2015, 13800/2017, 7054/2018, 194/2019). Più in particolare, in ordine al rapporto fra procedura concorsuale e contratto di impiego, si è evidenziato che gli atti principali della procedura presentano una duplicità di natura giuridica,



poiché il bando e la graduatoria finale, pur inserendosi nell'ambito del procedimento di evidenza pubblica, hanno anche la natura sostanziale, rispettivamente, di proposta al pubblico e di atto di individuazione del futuro contraente (Cass., Sez. Un., 16 aprile 2007, n. 8951; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2010, n. 4648; Cass., Sez. Un., 2 ottobre 2012, n. 16728). Da ciò si è tratta la conseguenza che la procedura concorsuale costituisce l'atto presupposto del contratto individuale, del quale condiziona la validità, sicché, sia l'assenza sia l'illegittimità delle operazioni concorsuali si risolvono nella violazione della norma inderogabile dettata dall'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, attuativo del principio costituzionale affermato dall'art. 97, comma 4, della Carta fondamentale (Cass. n. 13884/2016). ... La regola che impone l'individuazione del contraente sulla base di una graduatoria formulata all'esito della procedura concorsuale nel rispetto dei criteri imposti dalla legge e dal bando, seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette necessariamente, per quanto sopra detto, sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve imprescindibilmente sussistere in capo al contraente, di tal ch , ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici. (Cass. Sent. n. 30992/2019). Diversamente da quanto dedotto dal MIUR, la nullit  della procedura concorsuale per violazione di norme imperative di legge costituisce causa di nullit  dei contratti sottoscritti in esito a tale procedura. Ove, infatti, si consentisse la continuazione dello svolgimento del rapporto con un soggetto privo del requisito in parola si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici, alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici (Cass. 15506/2019, 11951/2019; 20416/2019). Alla luce di tali principi, consentire che il reclamante venga assunto solo se e quando risulteranno posti vacanti e disponibili nell'organico dei dirigenti scolastici della Regione Campania, significherebbe porre nel nulla sia la statuizione del Consiglio di Stato, sia la stessa posizione dello stesso ricoperta nell'ambito della procedura concorsuale, in quanto comporterebbe, nei fatti, la sua



collocazione in posizione successiva rispetto a candidati, che pur collocati in posizione peggiore, sono stati assunti ed espletano le funzioni dirigenziali già a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, in violazione dei criteri imposti dalla legge e dal bando stesso e, dunque, in violazione delle norme inderogabili di legge prima richiamate. Del resto, che tale circostanza non fosse del tutto ignota al Ministero reclamato si evince anche dalla motivazione della sentenza del Consiglio di Stato prima richiamata, laddove nella stessa si legge che non si presentava "agevole, anche per il numero degli interessati, dichiarare con assoluta certezza (e al di là di ogni ragionevole dubbio) il venire meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio nei confronti di ciascuno dei concorrenti coinvolti nei tre processi qui in decisione, sia perché per alcuni (tra gli odierni appellati) l'atto di assunzione è corredato di clausola risolutiva espressa condizionata all'esito degli odierni giudizi sia perché gli altri (gli odierni appellanti) hanno espresso interesse, ribadendolo negli atti processuali depositati in giudizio da ultimo e in vista della definizione delle controversie, sebbene in via subordinata e nel caso non fosse accolta, nella presente sede di appello, la domanda volta alla riforma della sentenza di primo grado, ad ottenere – almeno – (l'accertamento del diritto al)la precedenza nella posizione in graduatoria per coloro che hanno superato le prove selettive dopo avere superato anche la prova preselettiva rispetto a coloro che quest'ultima non hanno superato". Dunque, almeno per alcuni dei candidati immessi in ruolo con punteggio inferiore a quello occupato dal ricorrente, il Consiglio di Stato aveva accertato che il contratto era stato sottoposto alla clausola risolutiva espressa condizionata all'esito del giudizio pendente dinanzi al Giudice amministrativo...".

Alla stregua delle considerazioni di cui alla citata ordinanza risulta evidente l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione che ha dato esecuzione solo all'effetto demolitorio derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato, con il conseguente inserimento in graduatoria, previa valutazione dei titoli dei candidati esclusi, pretermettendo gli effetti ripristinatori della sentenza e ritenendo prevalente la tutela dell'interesse dei dirigenti già immessi in ruolo – peraltro parti nel medesimo giudizio amministrativo che ha dato luogo alla sentenza del Consiglio di Stato – laddove le loro posizioni dovevano essere considerate,



come chiarito dal Collegio in sede di Reclamo, recessive rispetto alla necessità di dare esecuzione al giudicato garantendo il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

1.4. Ancora fuori tiro si mostrano le affermazioni secondo cui le esigenze finanziarie per riduzioni delle piante organiche possono pregiudicare le assunzioni dei vincitori, laddove con il ricorso introduttivo del giudizio non si è in alcun modo contestata la mancata assunzione per la riduzione delle piante organiche ma il mancato ripristino del corretto scorrimento della graduatoria ed la conseguente assunzione ora per allora delle ricorrenti.

A ben vedere è evidente che l'Amministrazione non intende rispettare il principio dello scorrimento della graduatoria, andando a rivalutare le precedenti immissioni in ruolo e a rieffettuare gli scorrimenti alla luce della ripubblicazione della graduatoria laddove nel bilanciamento dei interessi in gioco preferisce, del tutto illegittimamente, tutelare le posizioni dei dirigenti già immessi in ruolo, anche se in posizione peggiore rispetto a quella delle ricorrenti, considerando le loro posizioni, in spregio al principio del *"merito" "acquisite e consolidate"*.

E' evidente che l'Amministrazione scolastica confonde le difficoltà del ripristino delle singole posizioni in graduatoria in relazione alla necessaria immissione in ruolo *"ora per allora"* con la sussistenza effettiva del diritto preferendo, del tutto inopinatamente, tutelare posizioni subordinate a quella delle ricorrenti.

Orbene è evidente che gli altri candidati presenti in graduatoria, essendo stati regolarmente immessi in ruolo nei tempi previsti in relazione al numero delle assunzioni autorizzate, ricoprono l'incarico già da molto tempo, mentre le ricorrenti nonostante l'accertato diritto ad essere assunte secondo gli scorrimenti della graduatoria e le relative decorrenze rischiano addirittura di continuare a vedere frustrata la loro realizzazione professionale procrastinandosi *sine die* la realizzazione del loro diritto.

1.5. Né si potrà sostenere, in ordine alla esiguità dei posti da destinare alle immissioni in ruolo dei dirigenti per l'anno scolastico 2021/2022 rispetto agli avvenuti pensionamenti (Cfr. Ufficio Scolastico Regionale per la Campania nota prot. n. 20211



dell'1.6.2021) che le previsioni di cui all'art. 1, comma 978, della legge n. 178 del 30.12.2020 avente ad oggetto il *"bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021/2023"* con il prescritto normo dimensionamento previsto per le istituzioni scolastiche possano incidere, in alcun modo e per tutto quanto detto, sulla fondatezza della pretesa delle ricorrenti ad essere immediatamente immesse in ruolo, indipendentemente dalla attuale carenza dei posti in organico, dovendo l'Ufficio far riferimento per la loro assunzione alla dotazione organica e alle assunzioni autorizzate *"ora per allora"* nei singoli anni con le decorrenze sopra individuate.

In particolare con l'art. 1, comma 978, della L. 30.12.2020 n. 178 il Legislatore ha modificato per il solo anno scolastico 2021/2022 la soglia di autonomia delle istituzioni scolastiche statali, ridotta a 500 alunni e a 300 alunni, nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, prevedendo che *"non possono essere assegnati dirigenti scolastici con l'incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'art. 1 comma 979. Le predette istituzioni sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome"*.

Tuttavia la conseguente contrazione dei posti, dovuta all'applicazione della richiamata norma, come detto, non può in alcun modo essere posta a fondamento della mancata immissione in servizio delle ricorrenti nell'anno scolastico 2021/2022, così come non lo possono essere la determinazione della consistenza complessiva delle dotazioni organiche di dirigenti scolastici definita per il medesimo anno scolastico dal M.I. con il decreto n. 175 del 14.5.2021, né i criteri previsti per le operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali definiti dalla Circolare prot. n. 17877 del 9.6.2021, perché le suindicate previsioni legislative e regolamentari non trovano applicazione nella fattispecie visto che come più volte detto le ricorrenti avrebbero dovute già essere assunte nei precedenti anni scolastici a partire dalla originaria graduatoria di concorso secondo gli scorrimenti annuali certamente tutti precedenti all'anno scolastico 2021/2022.

P.T.M.



Si conclude per l'accoglimento del ricorso con richiesta all'Ecc.mo Tribunale adito di:

A) nel merito:

1) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti alla **immediata assunzione in servizio**, previa disapplicazione, ove ritento necessario; **a)** della Nota l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio V prot. 21159 del 9.6.2021, **b)** del decreto del Ministero dell'istruzione n. 175 del 14.5.2021, **c)** dalla Circolare del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico Ufficio II Dirigenti Scolastici prot. n. 17877 del 9.6.2021 **d)** delle assunzioni nei ruoli dei dirigenti scolastici effettuate dall'Ufficio Scolastico Regionale della Campania in violazione del diritto delle ricorrenti;

2) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti all'immissione in servizio con la retrodatazione degli effetti giuridici in base al punteggio conseguito in graduatoria ed in particolare: la ricorrente Miano Gilda Maria dal 1.9.2016; le ricorrenti Delle Donne Donatella, Scala Maria Cristina, Catello Roberta dal 1.9.2017; le ricorrenti Santomauro Sandra, Stramacchia Sabina dal 1.9.2018, e la ricorrente Di Lauro Sabrina dal 1.9.2020,

3) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti ad essere collocate al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio riconosciuta a seguito dell'accoglimento della domanda di cui al punto 2) secondo quanto previsto dal C.C.N.L. relativo all'area della Dirigenza scolastica;

4) condannare il M.I. e l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania alla ricostruzione della posizione previdenziale delle ricorrenti con il conseguente versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali a partire dalla data in cui avrebbero avuto diritto all'assunzione e fino alla effettiva immissione in servizio;

5) ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di emanare tutti gli atti ritenuti necessari per consentire l'immediata ed effettiva assunzione delle ricorrenti in servizio;

6) condannare il M.I. e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania al pagamento delle spese di lite ed alla rifusione dell'importo del contributo unificato ai **procuratori antistatari**, per averne fatto anticipo.



Si allega:

1) Tribunale di Nola Sez. Lavoro ordinanza n. 5601 del 22.2.2022.

Avv. Anna Polito

Avv. Leonardo Sagnibene

